

ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DELLA CONSOLATA

**ORIENTAMENTI
PER LA TUTELA DEI MINORI
E DEGLI ADULTI VULNERABILI
NELLE NOSTRE OPERE E PRESENZE**

Nepi, 2021

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro:

«Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedito: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso».

E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.

Mc 10, 13-16

No, non c'è bisogno di parole secche, no no, niente bastone; nessuno schiaffo. Tenere il vostro posto, sì, ... ma trattare male, mai! Ah! l'effetto di una parola... Chi sa se viene poi ancora quell'anima. Il Signore ha detto: io sono mansueto ed umile di cuore. Non c'è nessun diritto di maltrattare la gente. Le madri di famiglia non maltrattano i loro bambini, non sono sempre lì che gridano: bastano poche parole. Assolutamente proibisco a voi e a tutti di maltrattare, lo dico a tutti. Ci vuole la mansuetudine, la carità, la pazienza. Con i maltrattamenti non si convertono le anime.

Cfr. Giuseppe Allamano, *Conferenze Suore*, Vol. 3, p. 190

La tutela dei minori e delle persone vulnerabili fa parte integrante del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi membri sono chiamati a diffondere nel mondo. Cristo stesso infatti ci ha affidato la cura e la protezione dei più piccoli e indifesi: «chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me» (Mt 18,5). Abbiamo tutti, pertanto, il dovere di accogliere con generosità i minori e le persone vulnerabili e di creare per loro un ambiente sicuro, avendo riguardo in modo prioritario ai loro interessi. Ciò richiede una conversione continua e profonda, in cui la santità personale e l'impegno morale possano concorrere a promuovere la credibilità dell'annuncio evangelico e a rinnovare la missione educativa della Chiesa.

Papa Francesco,
*Motu Proprio sulla protezione dei minori
e delle persone vulnerabili,*
26 marzo 2019

PRESENTAZIONE

La cura dei minori e degli adulti vulnerabili è parte integrante della missione che Dio ci affida come cristiane, consacrate e Missionarie della Consolata. Ovunque siamo presenti, in Africa, America, Asia ed Europa, siamo a contatto, in diversi modi, con minori e/o adulti vulnerabili.

I presenti *Orientamenti* vogliono essere un aiuto a vivere la nostra missione nei confronti di queste fasce di popolazione in modo sempre più evangelico, trasparente, in sintonia con gli atteggiamenti di Gesù e con il cammino che la Chiesa, da lungo tempo, sta compiendo per divenire, sempre di più, una “casa sicura” per “i piccoli”.

Così si esprimeva Papa Francesco nel 2015:

«Le famiglie devono sapere che la Chiesa non risparmia sforzi per tutelare i loro figli e hanno il diritto di rivolgersi ad essa con piena fiducia, perché è una casa sicura. Non potrà, pertanto, venire accordata priorità ad altro tipo di considerazioni, di qualunque natura esse siano, come ad esempio il desiderio di evitare lo scandalo, poiché non c'è assolutamente posto nel ministero per coloro che abusano dei minori. [...] Il Signore Gesù infonda in ciascuno di noi, ministri della Chiesa, quell'amore e quella predilezione per i piccoli che ha caratterizzato la Sua presenza fra gli uomini e che si traduce

in una speciale responsabilità per il bene dei minori e degli adulti vulnerabili. Ci aiuti Maria Santissima, Madre della tenerezza e della misericordia, a compiere con generosità e rigore il nostro dovere di riconoscere umilmente e di riparare le ingiustizie del passato e ad essere sempre fedeli al compito di proteggere coloro che Gesù predilige»¹.

In piena comunione con le indicazioni del Pontefice e coscienti della nostra responsabilità di “ministresse”² nella Chiesa, vogliamo camminare in essa e con essa, impegnandoci in ogni modo affinché i nostri ambienti, i nostri stili relazionali, le nostre proposte pastorali, educative, assistenziali possano offrirsi come luoghi di crescita integrale, promuovendo processi formativi che favoriscano l’incontro *con* e l’esperienza *di* Gesù³ anche attraverso rapporti interpersonali veramente evangelici da cui traspaia l’amore premuroso, attento, libero, rispettoso, tenero e incondizionato che Dio nutre per ogni persona.

Negli ultimi dieci anni, in modo particolare, la Chiesa è più volte intervenuta, attraverso una serie di documenti, per chiarire concetti e prassi, per modificare normative vigenti e promulgarne nuove, per assistere le Conferenze Episcopali

¹ FRANCESCO, *Lettera ai Presidenti delle Conferenze Episcopali e ai Superiori degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica circa la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori*, Vaticano, 2 Febbraio 2015.

² G. ALLAMANO, *Conferenze Suore*, 26 gennaio 1919, vol. 2, p. 484.

³ Cfr. ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DELLA CONSOLATA, *Direttorio generale*, Nepi 2017, art. 52.

nello sviluppo di linee guida per gestire i casi di abuso sessuale di minori perpetrati da chierici, per istituire Organi di Tutela, per chiedere perdono e per riparare ai danni causati dal comportamento sbagliato e peccaminoso di alcuni suoi membri, per ribadire con forza il suo impegno a garantire la protezione dei “piccoli”⁴.

⁴ Menzioniamo qui i documenti ecclesiali dell’ultimo decennio riguardo al tema della tutela dei minori:

Papa Benedetto XVI

- 2010 - Discorsi e Comunicato Stampa a Malta
- 2010 - Lettera ai cattolici d’Irlanda
- 2010 - Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli Ordinari e ai Gerarchi, riguardante le modifiche introdotte dalle *Normae de gravioribus delictis*
- 2010 - Incontro con i Vescovi di Inghilterra, Galles e Scozia nella Cappella della Francis Martin House, Oscott College (Birmingham, 19 settembre 2010)
- 2010 - *Normae de gravioribus delictis*, riservate alla CDF, revisione approfondita della *Sacramentorum sanctitatis tutela*
- 2011 - La Congregazione per la Dottrina della Fede invia la Lettera Circolare per assistere le Conferenze Episcopali nello sviluppo di linee guida per gestire i casi di abuso sessuale di minori perpetrati da chierici

Papa Francesco

- 2014 - Chirografo per l’istituzione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori
- 2015 - Statuti della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori
- 2015 - Lettera Circolare riguardante la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori rivolta ai Presidenti delle Conferenze Episcopali e ai Superiori degli IVC e delle SVA
- 2016 - Motu proprio «*Come una madre amorevole*»
- 2016 - Lettera del Santo Padre ai Vescovi nella festa dei Santi Innocenti
- 2017 - Discorso del Santo Padre Francesco ai membri della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori

Scriveva Papa Francesco nella *Lettera al Popolo di Dio* del 2018:

«“Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme”(1 Cor 12,26). Queste parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore constatando ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate. Un crimine che genera profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell’intera comunità, siano credenti o non credenti. Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò urge ribadire ancora

-
- 2018 - Lettera di Sua Santità Papa Francesco al Popolo di Dio in Cile
 - 2018 - Lettera di Sua Santità Papa Francesco al Popolo di Dio
 - 2018 - Discorso del Santo Padre alla Curia Romana
 - 2019 - Lettera inviata dal Santo Padre Francesco ai Vescovi della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti
 - 2019 - Motu proprio sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili
 - 2019 - Motu proprio «*Vos estis lux mundi*»
 - 2020 - Comunicato Stampa della Santa Sede, 28.02.2020
 - 2020 - CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, 16.07.2020

una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità».

Il presente documento nasce da una riflessione cresciuta in seno alla Vita Consacrata in confronto con i vari interventi della Chiesa e con la terribile realtà dell'abuso sui minori all'interno degli ambienti ecclesiali e in contesti educativi/assistenziali gestiti da consacrati e consacrate⁵.

Nel desiderio di confronto e di cammino verso ordinamenti e prassi sempre più attente alla tutela dei minori, il 6-7 novembre 2019 si è svolto a Roma un Laboratorio (*Workshop*) sul tema, promosso dall'Unione Internazionale delle Superiori Generali (UISG), a cui ha partecipato un folto gruppo di Superiori e Consigliere generali e provinciali di varie Congregazioni femminili sparse per il mondo. Come Direzione generale abbiamo preso parte a questo Laboratorio durante il quale, con la guida di consacrate e laiche esperte in materia, si sono esaminati i documenti civili internazionali ed i documenti ecclesiali attinenti alla tematica, si è considerato il ruolo della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori e si è creato uno spazio di confronto in ordine alla elaborazione di elementi

⁵ Il 24 aprile 2020 la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica ha emanato una nota indirizzata ai Superiori e alle Superiori generali, sollecitando le Conferenze dei Superiori e delle Superiori Maggiori e gli Istituti di Vita Consacrata alla compilazione di *Linee guida* per la tutela dei minori e alla periodica revisione delle stesse.

indispensabili per redigere un *vademecum* di Istituto sulla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili.

Successivamente, all'interno della Costellazione C8 della UISG, a cui apparteniamo⁶, è stata preparata una traccia indicativa di *vademecum* da utilizzare nelle Congregazioni religiose. Come Direzione generale, in collaborazione con l'Amministratrice generale, nei primi mesi del 2020 abbiamo lavorato su questa traccia, adattandola al nostro Istituto e redigendo una prima bozza degli *Orientamenti*. In maggio 2020, la bozza prodotta è stata sottoposta alla revisione di Suor Tiziana Merletti, Suora Francescana dei Poveri, avvocato e canonista, consulente della UISG, ex Superiora generale e attualmente referente dell'Ufficio Tutela dei Minori della Diocesi di Padova (Italia).

Integrando le modifiche e le indicazioni di sr Tiziana Merletti, come Direzione generale, sempre in collaborazione con l'Amministratrice generale, abbiamo steso una seconda bozza del testo. Tra giugno e luglio 2020 abbiamo partecipato, come Direzione generale, a una serie di *Webinar* sulla Tutela dei Minori, organizzati dalla UISG in collaborazione con la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. Questi

⁶ La UISG è suddivisa in gruppi di Istituti, chiamati Costellazioni, a seconda della località geografica in cui risiede la Casa Generalizia delle Congregazioni. La nostra Costellazione di appartenenza, come MC, è denominata "C8" e raggruppa le Congregazioni la cui Casa Generalizia si trova in Italia ma fuori Roma.

incontri ci hanno aiutato ad approfondire alcuni aspetti particolari di questa tematica. La seconda bozza del testo è stata quindi presentata alle Direzioni regionali di America, Africa e Europa, e alle Superiori delle Comunità del Centro Istituto durante l'incontro online svoltosi dal 7 al 10 dicembre 2020. Le Sorelle delle Direzioni regionali e le Superiori di comunità del Centro Istituto, dopo un tempo di riflessione sulla seconda bozza, hanno restituito preziose risonanze, domande e suggerimenti, alla luce dei quali come Direzione generale abbiamo rivisto il documento.

È nato così il presente testo: *Orientamenti per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili nelle nostre opere e presenze*, che offriamo a tutto l'Istituto. Queste linee guida sono da condividere con le Sorelle e coi collaboratori laici, nei modi che la Superiora regionale/delegata riterrà più adatti.

Ogni Circoscrizione è invitata a utilizzare il documento, adattandolo, quando necessario, alle diverse realtà in cui viviamo la missione in contatto con minori e adulti vulnerabili. Gli adattamenti eventualmente effettuati dovranno tener conto della legislazione locale ed essere confrontati con esperti in diritto canonico e in materia di tutela dei minori. In ogni caso, occorre tenere presente che il contenuto di questi *Orientamenti* offre un **minimo** di linee guida che mirano a creare nell'Istituto un approccio unitario e coerente al tema della tutela dei minori e adulti vulnerabili.

In alcuni casi, queste linee guida possono risultare più specifiche e restrittive rispetto agli ordinamenti locali. Ciò implica che gli *Orientamenti* vanno utilizzati e seguiti **in aggiunta** alle legislazioni civili e ecclesiali nazionali e locali circa la tutela dei minori.

Nel Motu Proprio *Vos estis lux mundi* del 7 maggio 2019, Papa Francesco esorta in modo chiaro, forte ed inequivocabile tutti coloro che svolgono qualche ministero nella Chiesa:

«I crimini di abuso sessuale offendono Nostro Signore, causano danni fisici, psicologici e spirituali alle vittime e ledono la comunità dei fedeli. Affinché tali fenomeni, in tutte le loro forme, non avvengano più, serve una conversione continua e profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella Chiesa, così che la santità personale e l'impegno morale possano concorrere a promuovere la piena credibilità dell'annuncio evangelico e l'efficacia della missione della Chiesa. Questo diventa possibile solo con la grazia dello Spirito Santo effuso nei cuori, perché sempre dobbiamo ricordare le parole di Gesù: "Senza di me non potete far nulla" (Gv 15,5). Anche se tanto già è stato fatto, dobbiamo continuare ad imparare dalle amare lezioni del passato, per guardare con speranza verso il futuro.

Questa responsabilità ricade, anzitutto, sui successori degli Apostoli, preposti da Dio alla guida pastorale del Suo Popolo, ed esige da loro l'impegno nel seguire da vicino le

tracce del Divino Maestro. In ragione del loro ministero, infatti, essi reggono “le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo, come chi serve” (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. *Lumen gentium*, 27). Quanto in maniera più stringente riguarda i successori degli Apostoli, concerne tutti coloro che in diversi modi assumono ministeri nella Chiesa, professano i consigli evangelici o sono chiamati a servire il Popolo cristiano. Pertanto, è bene che siano adottate a livello universale procedure volte a prevenire e contrastare questi crimini che tradiscono la fiducia dei fedeli.

Desidero che questo impegno si attui in modo pienamente ecclesiale, e dunque sia espressione della comunione che ci tiene uniti, nell’ascolto reciproco e aperto ai contributi di quanti hanno a cuore questo processo di conversione».

Noi, Suore Missionarie della Consolata, chiamate a annunciare Cristo ai non cristiani nel segno della Consolazione e a servire evangelicamente ogni persona, vogliamo rispondere a questo desiderio del Papa attraverso l’impegno di preghiera, di purificazione, di conversione, di trasparenza, di attuazione seria, decisa e convinta, di prassi e procedure volte

a contrastare i crimini di abuso e a tutelare i minori e gli adulti vulnerabili con cui veniamo in contatto, mantenendo un ambiente in cui si riflettano i nostri valori carismatici e promuovendo la non violenza.

La Consolata, Madre tenerissima nostra e di ogni “piccolo”, ci sostenga, illumini e guidi in questo impegno evangelico.



Sr. Simona Beaubilla
Superiora generale

Nepi, 09 marzo 2021

ISTITUTO
SUORE MISSIONARIE DELLA CONSOLATA
Via Umiltà, 745
01036 NEPI - VT
Tel. 0761/52.72.53 – Fax 0761/52.72.62



Nepi, 09 marzo 2021

Prot. N. 07/2021

DECRETO

La Superiora generale, ottenuto il consenso del suo Consiglio nell'adunanza del 09 marzo 2021, con il presente Decreto emana il Testo normativo degli

ORIENTAMENTI PER LA TUTELA DEI MINORI E DEGLI ADULTI VULNERABILI NELLE NOSTRE OPERE E PRESENZE

da essere applicato in tutto l'Istituto



Sr. Simona Brambilla
Sr. Simona Brambilla
Superiora generale

Sr. Angeles Mantineo
Sr. Angeles Mantineo
Segretaria generale

1. CARISMA E MISSIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DELLA CONSOLATA

«L'Istituto delle Suore Missionarie della Consolata, fondato a Torino (Italia) il 29 gennaio 1910 dal sacerdote Giuseppe Allamano, è una Congregazione religiosa missionaria di diritto pontificio»⁷. Noi Suore Missionarie della Consolata, fedeli al carisma fondazionale, offriamo la vita per sempre a Cristo nella missione *ad gentes*, ossia ai non cristiani, per l'annuncio di salvezza e consolazione⁸. «La nostra metodologia missionaria privilegia l'unione con Dio, la testimonianza di vita, la comunione tra noi in unità di intenti. Nel rapporto con la gente, favoriamo l'accoglienza e la vicinanza, ponendo particolare attenzione all'incontro individuale attraverso l'ascolto profondo della persona e dell'originale e irripetibile comunicazione di Dio con essa»⁹. Ci impegniamo nell'annuncio della Parola, nella preparazione dei catechisti, nell'accompagnamento delle persone all'incontro con Cristo. Contribuiamo alla crescita della comunità cristiana collaborando con altre forze pastorali nella formazione dei laici ai vari ministeri. Diamo particolare attenzione alla formazione della famiglia. Privilegiamo l'impegno nella formazione della donna. Accogliamo con rispetto la diversità di confessioni e di

⁷ ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DELLA CONSOLATA, *Costituzioni*, Nepi 2015, art. 1.

⁸ Cfr. *Idem*, art. 3.

⁹ *Idem*, art. 65.

religioni e promuoviamo una convivenza interculturale e interreligiosa pacifica e solidale. Promuoviamo e svolgiamo quelle attività educative e socio-assistenziali che umanizzano e aiutano a scoprire e accogliere l'azione liberatrice di Cristo, particolarmente là dove la vita è a rischio e i diritti fondamentali sono minacciati¹⁰.

L'Istituto, nei vari ambiti in cui svolge il proprio servizio, si impegna in modo profetico nel creare una cultura di trasparenza, giusta azione e compassionevole cura del bene comune e individuale, dei propri membri e delle persone ad esso affidate.

2. OBIETTIVO E DESTINATARI DEL DOCUMENTO

Le presenti linee guida offrono orientamenti di politica preventiva da adottare nelle nostre case e opere da parte di tutti coloro che formano la Comunità educante/assistenziale/pastorale: Suore Missionarie della Consolata e laici/laiche con diverse responsabilità.

Questi orientamenti sono ordinati al bene dei minori e adulti vulnerabili e intendono promuovere un'esperienza educativa/assistenziale/pastorale sempre più capace di favorire processi positivi e trasparenti per una crescita integrale. Il presente documento è destinato ai membri dell'Istituto, alle candidate in formazione, ai laici e laiche che

¹⁰ Cfr. *Idem*, artt. 66-70.

collaborano con l'Istituto in attività destinate a minori e adulti vulnerabili.

3. PRINCIPI GUIDA

3.1 I presenti orientamenti per la tutela dei minori¹¹ si ispirano ai seguenti principi:

- Tolleranza zero in relazione all'abuso dei minori
- Tutela e protezione degli interessi dei minori
- Sicurezza e protezione garantita ai minori
- Condivisione della responsabilità per la protezione dei minori
- Possibilità per tutto il personale di offrire risposte precise che creino fiducia in merito a questioni specifiche della protezione dei minori

3.2 La tutela è responsabilità di tutti.

La protezione dei minori fa parte della tutela dei minori ed è intesa a promuovere la loro dignità e il loro benessere fisico,

¹¹ Col termine "minori" qui ci si riferisce sia a persone minorenni secondo l'ordinamento giuridico dei diversi Paesi, sia a adulti vulnerabili. Secondo il Motu Proprio di Papa Francesco *Vos estis lux mundi*, «si intende per:

a) "minore": ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni o per legge ad essa equiparata;

b) "persona vulnerabile": ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa» (PAPA FRANCESCO, Motu Proprio *Vos estis lux mundi*, Roma, 7 maggio 2019, art. 2,§2).

psichico e spirituale. Tutti gli operatori/trici delle nostre opere e presenze in quanto adulti e professionisti, si assumono questa responsabilità.

Tutelare e promuovere il benessere dei minori – in particolare proteggerli da qualunque male – sarà frutto del coordinamento delle varie agenzie e dei professionisti che interverranno nell’azione educativa, assistenziale o pastorale secondo i loro diversi ruoli e competenze.

3.3 Tutti i minori hanno bisogni e diritti¹²:

- Il bisogno di cura fisica e di attenzione alla loro persona
- Il bisogno di essere incoraggiati intellettualmente
- Il bisogno di essere amati e di sentirsi al sicuro
- Il bisogno di contatti sociali e relazioni
- Il diritto che i loro bisogni siano riconosciuti e tutelati
- Il diritto di essere protetti dall’abbandono, dall’abuso e dallo sfruttamento
- Il diritto di essere protetti dalla discriminazione
- Il diritto di essere trattati come persona riconosciuta nella sua dignità.

¹² Cfr. *Convenzione sui diritti dell’infanzia*, Approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991. La Santa Sede è firmataria di questa Convenzione. Ci riferiamo specialmente ai principi-chiave espressi negli artt. 2,3,6,12 e 19 del Documento.

4. ABUSO E ABBANDONO

Abuso e abbandono sono forme di maltrattamento dei minori¹³.

Una persona può abusare di un minore infliggendo un danno, oppure può rendersi responsabile di abbandono non intervenendo per prevenire il danno. I minori possono essere abusati a casa o in un'istituzione o in un ambiente comunitario da coloro che conoscono o più raramente da persone non conosciute. Possono essere abusati da uno o più adulti o da un altro minore o più minori.

4.1 Abuso Fisico

L'abuso fisico¹⁴ può comportare azioni come colpire, scuotere, gettare, intontire con diverse sostanze o avvelenare,

¹³ Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il maltrattamento del minore è «L'abuso e l'incuria che si verificano nei confronti di persone di età inferiore ai 18 anni. Include tutti i tipi di maltrattamento fisico e / o emotivo, abuso sessuale, abbandono, negligenza e sfruttamento commerciale o di altro tipo, che si traducono in un danno effettivo o potenziale per la salute, la sopravvivenza, lo sviluppo o la dignità del minore nel contesto di un rapporto di responsabilità, fiducia o potere. Il maltrattamento sui minori include negligenza, abuso fisico, sessuale ed emotivo e la malattia fabbricata o indotta» (WHO, *Guidelines for the Health Sector Response to Child Maltreatment*, 16 settembre 2019, p. 4: <https://www.who.int/publications/i/item/who-guidelines-for-the-health-sector-response-to-child-maltreatment>)

¹⁴ Per la suddivisione dei tipi di abuso, cfr. CISV INTERNATIONAL, *Child Protection Policy and Procedures*, 30 settembre 2019, pp 5-6). Il CISV International (Children's International Summer Villages), è un'organizzazione internazionale aconfessionale ed apolitica, affiliata

provocare bruciature o scottature, annegare, soffocare, o, in altro modo, causare danni fisici ad un minore. Il danno fisico può essere prodotto anche quando un genitore o un accompagnatore del minore falsifichi dei sintomi o provochi deliberatamente una malattia nel minore.

4.2 Abuso Emotivo

L'abuso emotivo è il persistente maltrattamento emotivo di un minore in modo tale da causare effetti gravi e durevoli sul suo sviluppo emotivo. Può verificarsi facendo passare il messaggio che il minore non conta nulla o facendogli percepire che non è amato, che è inadeguato oppure che ha un valore solo nella misura in cui soddisfa i bisogni di un'altra persona. Può consistere nel proporre aspettative che suppongono un'età e uno sviluppo non corrispondenti a quelli del minore. Può esprimersi in interazioni inadatte alla capacità attuale del minore o che sviluppano una protezione eccessiva e una limitazione delle possibilità di scoperta e apprendimento. Si esprime anche nell'impedire che il minore si apra ad interazioni sociali normali.

L'abuso emotivo può includere l'ascoltare e il vedere il maltrattamento nei confronti di un altro o forme di bullismo

all'UNESCO, che si propone di formare individui capaci di diventare promotori e membri attivi di una società più equa e pacifica, offrendo a ragazzi e ragazze esperienze educative interculturali. Il CISV è presente in oltre 60 Paesi nei cinque continenti.

che fanno sì che i minori si sentano terrorizzati o in pericolo. Sono forme di abuso pure lo sfruttamento o la corruzione dei minori. Un certo tipo di abuso emotivo è presente in qualunque maltrattamento dei minori.

4.3 Abuso Sessuale

L'abuso sessuale si verifica quando una persona costringe o induce un minore a partecipare ad attività sessuali, inclusa la prostituzione, con o senza la consapevolezza di quanto sta accadendo. Le attività possono riguardare il contatto fisico, tra cui la penetrazione (ad esempio violazione, sodomia e sesso orale) o atti non penetranti (palpazioni, carezze, baci, ecc.).

L'abuso può includere attività senza contatto, come coinvolgere i minori a guardare o produrre immagini pornografiche, ad assistere ad attività sessuali o incoraggiare il minore a comportarsi in modo sessualmente non appropriato¹⁵.

4.4 Negligenza

La negligenza è la persistente incapacità di rispondere alle fondamentali esigenze fisiche e psicologiche del minore, con il

¹⁵ A proposito della definizione di abuso sessuale, si confronti anche: WHO, *Responding to children and adolescents who have been sexually abused*, Ottobre 2017, p. vii.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789241550147>

rischio di creare in lui/lei gravi danni per la sua salute o il suo sviluppo. La negligenza può verificarsi anche durante la gravidanza a causa di abuso di sostanze da parte materna.

Un genitore può rendersi colpevole di negligenza non provvedendo il cibo, il vestiario e l'abitazione al minore, escludendolo da casa o abbandonandolo. È ugualmente grave atto di negligenza non proteggere il minore da danni e pericoli fisici ed emotivi, non assicurare un'assistenza adeguata, non garantire un'appropriata cura e trattamento medico.

5. DISCERNIMENTO NEL PROCESSO DI ASSUNZIONE E DI VERIFICA DEL PERSONALE

Una corretta prassi di salvaguardia dei minori comincia sempre con un attento e sicuro processo di reclutamento del personale che dovrà prendersi cura di loro.

La maggior parte delle persone che si applicano ad un lavoro con minori nella Chiesa è ben motivata. È tuttavia necessario che si prendano tutte le misure ragionevoli per accertarsi della loro idoneità, attraverso procedure rigorose di reclutamento e di identificazione di personale adatto, anche attraverso test psico-attitudinali.

In particolare, al momento della selezione iniziale:

- a. Il/la candidato/a deve completare un modulo di domanda con le necessarie informazioni sul proprio passato.

- b. Si devono chiarire i requisiti e le responsabilità che la stessa attività comporta.
- c. Si devono spiegare le procedure di tutela dei minori e indicare la necessità di seguire un adeguato corso di preparazione.
- d. Tutti i membri dello staff, religiose comprese, devono firmare il Codice Etico di Comportamento e gli Orientamenti per la Tutela di Minori (è necessario che ogni nostra istituzione sia dotata di questo o simile documento, Cfr. Allegato 1).
- e. Il personale deve essere selezionato sulla base dell'idoneità conforme ai requisiti richiesti e alle responsabilità che l'attività comporta. Deve inoltre dimostrare che può svolgere il suo incarico rispettando la sicurezza dei minori, in accordo con quanto è stabilito dal contratto di lavoro, dal codice etico e con quanto è stato indicato durante i momenti di formazione che precedono il suo inserimento in attività.

Alcuni dei principi in ordine alla sicurezza della selezione dei candidati sono i seguenti:

- f. Applicare sempre le procedure di selezione in maniera corretta ad ogni candidato, senza distinguere se la posizione è a tempo pieno, part-time, tempo determinato o indeterminato.

- g. Giudicare l' idoneità dei candidati attraverso colloqui personali.
- h. Accertarsi che tali colloqui siano condotti da più di una persona e che almeno una di quelle presenti al colloquio abbia un' esperienza consolidata nel proporre l' intervista e nello scegliere candidati per incarichi che comprendono un lavoro diretto con i minori.
- i. Prendere tutte le misure ragionevoli per escludere i candidati inadatti, con un' attenzione particolare alle referenze, alla qualifica professionale e alle informazioni relative a precedenti incarichi di lavoro.

6. CODICE DI PRASSI CORRETTA E CODICE DI COMPORTAMENTO NEL LAVORO CON I MINORI

Lo scopo di questo codice¹⁶ è di verificare la sicurezza dei minori, di perfezionare le buone pratiche del personale e riassicurare i genitori e tutori, così come i minori stessi, dell' impegno costante di attuare una prassi corretta.

Il codice è centrato sul minore e sottolinea l' importanza di:

- Ascoltare i minori;

¹⁶ In questa sezione traiamo alcuni spunti sia dalle *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili* promulgate dal Pontefice per il Vicariato della Città del Vaticano il 26 marzo 2019, sia dal Documento del CISV International: *Child Protection Policy and Procedures* del 30 settembre 2019.

- Stimarli e rispettarli come individui;
- Riconoscere i loro sforzi e i loro successi;
- Coinvolgerli nel processo di decisione (ove necessario);
- Sostenerli e incoraggiarli.

6.1 Comportamento generale

- a. La punizione fisica di minori non è ammissibile in nessuna circostanza.
- b. L'abuso verbale nei confronti di minori e il racconto di barzellette o storie di natura sessuale in presenza di minori non sono mai accettabili. Nel caso sia necessario condurre una conversazione o una discussione su temi di sessualità con un minore, si deve procedere con grande attenzione e delicatezza e solo su base di volontarietà e comunque senza forzature.
- c. Usare la dovuta prudenza nel comunicare con i minori, anche per via telefonica e sui *social network*. È opportuno includere altri adulti o minori nelle comunicazioni *online* con un minore (chiamate telefoniche, chat, messaggistica, Facebook, Instagram, ecc.) e non usare mai il proprio *account* personale dei mezzi di comunicazione sociale per comunicare con minori¹⁷.

¹⁷ Cfr. CISV INTERNATIONAL, *Child Protection Policy and Procedures*, 30 settembre 2019, p. 16.

- d. Non ci si deve appartare con un minore. Quando gli si deve parlare in privato, è doveroso che questo avvenga in un luogo adatto ove si sia visibili agli altri, ad esempio in un ufficio con porta a vetro o a porta aperta.
- e. Gestire eventuali piccoli interventi di “pronto soccorso” assicurandosi la presenza di altri adulti.
- f. È indispensabile il consenso scritto dei genitori o tutori per la partecipazione dei minori alle attività pastorali ed educative. I genitori o tutori ricevano informazioni sull’attività proposta, nonché sui nominativi e recapiti dei responsabili.
- g. Il consenso scritto dei genitori o tutori è ugualmente richiesto per fotografare o filmare i minori, per pubblicare fotografie o video che li ritraggano nonché per contattare il minore, anche per via telefonica e sui *social network*¹⁸.
- h. Per quanto riguarda i viaggi con minori, si deve osservare molta prudenza. Nessun membro del personale dovrebbe intraprendere un viaggio in automobile da solo con un minore. Se, in determinate circostanze, è disponibile soltanto un adulto, è bene che ci siano almeno due minori presenti per l’intero viaggio. In caso di emergenza dove sia necessario effettuare un viaggio con un solo minore si deve

¹⁸ Cfr. FRANCESCO, *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, Città del Vaticano, 26 marzo 2019, E2. Cfr. CISV INTERNATIONAL, *Child Protection Policy and Procedures*, 30 settembre 2019, p. 16.

informare il genitore o tutore del minore non appena questo sia possibile.

- i. Ai minori non è consentito lavorare o rimanere in Chiesa, in Parrocchia, in Cappella o nella Scuola se non in presenza di almeno due adulti.
- j. Le attività pastorali, educative e assistenziali siano svolte in locali adatti all'età e allo stadio di sviluppo dei minori. Per quanto possibile, gli operatori devono avere particolare cura affinché i minori non entrino o permangano in luoghi nascosti alla vista o privi di controllo¹⁹.
- k. Tutti i minori devono essere trattati con uguale rispetto.
- l. È vietato instaurare un rapporto preferenziale con un singolo minore²⁰.
- m. Nessun membro del personale può assumere o tollerare un comportamento – verbale, psicologico o fisico – che possa essere inteso come forma di bullismo o di abuso.
- n. È consigliabile non passare tempo troppo prolungato e in ogni caso sproporzionato in rapporto alle esigenze concrete, con qualsiasi minore o gruppo particolare di minori.
- o. In nessun caso un membro del personale delle nostre opere fornisca alcol, tabacco o droghe ai minori.

¹⁹ FRANCESCO, *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, Città del Vaticano, 26 marzo 2019, D3.

²⁰ *Idem*, D2.

- p. Nessun membro del personale incaricato dell'assistenza o di altro lavoro con i minori può permettersi di fare uso di alcol, tabacco o droghe.
- q. Quando si lavora con minori si deve usare un linguaggio adatto all'età. Ugualmente il materiale mediatico (telefonini, internet, video ecc.) e le attività proposte devono essere conformi all'età e al grado di sviluppo. Qualsiasi materiale sessualmente esplicito o pornografico o che induca alla violenza è assolutamente inaccettabile e vietato.

6.2 Rispetto per la segretezza

- a. Il diritto alla *privacy* dei minori deve essere rispettato sempre.
- b. Si deve avere una cura particolare per la *privacy* quando i minori sono negli spogliatoi, nelle piscine, nelle docce e nella toilette.
- c. Non si deve scattare alcuna foto mentre i minori sono negli spogliatoi o nei bagni.
- d. Compiti di natura strettamente personale (per esempio aiutare ad andare in bagno, lavarsi o cambiare i vestiti) non dovrebbero essere effettuati a favore di minori, se essi stessi vi possono provvedere personalmente.

6.3 Riunioni con minori

- a. Se la cura pastorale di un minore rende necessario un incontro individuale, tale incontro non dovrebbe mai essere tenuto in un ambiente isolato. I tempi ed i luoghi indicati per incontri con minori dovrebbero garantire la trasparenza e la responsabilità degli educatori/trici (per esempio, essi possono essere condotti in presenza di altre persone, in ambienti appropriati).
- b. Sia la lunghezza sia il numero degli incontri devono essere limitati.
- c. I genitori o i tutori devono essere informati di tali incontri.
- d. Si deve evitare in maniera assoluta di inviare o invitare minori nell'abitazione della comunità religiosa o di laici/laiche per compiere particolari servizi, per prendere materiale o per altra ragione. Se eventualmente il minore visitasse l'abitazione di un educatore/operatore religioso o laico, deve essere accompagnato da almeno un genitore o tutore.
- e. Quando è necessaria una visita alla casa di un minore, i parametri professionali devono essere sempre osservati. L'operatore si rechi presso la casa del minore possibilmente non da solo.

6.4 Minori con bisogni speciali o abilità diverse

- a. I minori con bisogni speciali o abilità diverse possono dipendere dagli adulti più di altri minori per la loro cura e sicurezza. Per tale motivo sono particolarmente importanti la sensibilità nel trattare con loro e la comunicazione chiara.
- b. Dove è necessario effettuare compiti di natura personale per un minore con bisogni speciali o abilità diverse, questo dovrebbe essere fatto con la consapevolezza ed il consenso completo dei genitori o dei tutori.
- c. Nell'eseguire tali mansioni personali di assistenza, si agisca con sensibilità e rispetto nei confronti del minore e le mansioni siano intraprese con la massima discrezione.
- d. Qualunque operazione di cura personale che un minore può fare da se stesso non deve essere intrapresa da un operatore o da un educatore.
- e. Nel caso di una situazione di emergenza, quando questo tipo di aiuto sia richiesto, i genitori devono essere correttamente informati non appena sia ragionevolmente possibile.

6.5 Minori con limiti particolari

- a. Poiché i minori con limiti particolari possono dipendere dagli adulti per la loro cura e sicurezza più di altri minori,

sono di massima importanza la sensibilità verso questi soggetti e la cura di una comunicazione chiara e corretta.

- b. Il personale deve essere reso consapevole che i minori con limiti particolari con maggiore probabilità possono essere vittime del bullismo o venir sottoposti ad altre forme di abuso.
- c. È importante che i minori con limiti particolari siano ascoltati con attenzione, sapendo che possono avere difficoltà ad esprimere le loro preoccupazioni. Non si deve sottovalutare l'importanza di quanto comunicano.

6.6 Viaggi fuori dalla sede

- a. Tutti i viaggi, gite o soggiorni esterni, come pure le feste, devono essere programmati per tempo, curando in maniera adeguata la sicurezza rispetto al trasporto, alle attrezzature, agli ambienti, alle attività e alle emergenze.
- b. Si deve ottenere per tempo il consenso scritto di un genitore o del tutore specificamente per ogni viaggio e per le attività connesse.
- c. Ove possibile, coinvolgere e far partecipare al viaggio il genitore/tutore rappresentante di classe o i genitori/tutori che si offrono di aderire alla gita/viaggio/attività.
- d. È necessario mettere a disposizione dei genitori o tutori una copia del programma di viaggio e i numeri di telefono di contatto necessari.

- e. È indispensabile provvedere una assistenza specifica per i ragazzi e per le ragazze.
- f. Devono essere chiare e pubbliche le varie disposizioni e le procedure da attuare e ci si deve accertare che vengano effettivamente messe in pratica.
- g. Occorre accertarsi che la *privacy* dei minori sia rispettata quando sono in viaggio.
- h. Si deve provvedere per tempo affinché l'eventuale pernottamento sia pianificato in maniera conforme ai criteri di sicurezza.
- i. Le zone di pernottamento per i ragazzi e per le ragazze devono essere separate, con l'assistenza da parte di un numero di adulti dello stesso sesso proporzionato al numero dei ragazzi/e. In ogni caso gli adulti devono essere almeno due.
- j. In nessun caso un adulto deve dormire in una camera da letto con un minore.

7. LA CONOSCENZA DI UN CASO REALE O PROBABILE DI ABUSO

Ci sono vari modi attraverso i quali si può venire a conoscenza di un caso di abuso:

- a. Un minore rivela l'abuso;

- b. Una persona rivela che un minore gli ha detto che un altro minore è stato abusato o sta subendo forme di abuso;
- c. Un minore può mostrare segni e ferite fisiche di cui non si può dare adeguata spiegazione;
- d. Il comportamento disturbato di un minore può indicare che egli/ella sta subendo qualche forma di abuso.

8. CIRCA LA SEGNALAZIONE DI UN ABUSO

Venire a conoscenza di un abuso può causare una serie di reazioni emotive, che sono proprie di ciascun individuo. Qualunque possa essere la reazione emotiva e la modalità attraverso cui l'abuso, reale o sospetto, si sia rivelato, occorre comportarsi correttamente, secondo la procedura sotto riportata. Anche nel caso che la verità dei fatti non sia del tutto certa è necessario dare una pronta risposta.

8.1 Che cosa fare

- a. Stare calmi.
- b. Ascoltare, sentire e valutare.
- c. Dare il tempo necessario alla persona per dire quello che vuole.
- d. Riassicurare e spiegare che è stata una scelta giusta quella di informare circa l'abuso.

- e. Agire immediatamente in conformità alla procedura che è offerta da questi *Orientamenti*.
- f. Annotare, appena possibile per iscritto in modo oggettivo i fatti, e “letteralmente” quello che è stato detto.
- g. Segnalare il fatto al responsabile del personale.
- h. Tenere copia precisa del rapporto presentato con data e firma.
- i. Tutti i sospetti o le accuse devono essere prese in carico seriamente e trattati secondo le procedure previste sia dall’Ordinamento civile sia da quello canonico²¹,

²¹ Il Motu proprio *Vos estis lux mundi* all’art. 3 recita: « §1. Salvo nei casi previsti nei canoni 1548 §2 CIC e 1229 §2 CCEO, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all’articolo 1, ha l’obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all’Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal §3 del presente articolo.

§2. Chiunque può presentare una segnalazione concernente le condotte di cui all’articolo 1, avvalendosi delle modalità di cui all’articolo precedente o in qualsiasi altro modo adeguato.

§3. Quando la segnalazione riguarda una delle persone indicate all’articolo 6, essa è indirizzata all’Autorità individuata in base agli articoli 8 e 9. La segnalazione può sempre essere indirizzata alla Santa Sede, direttamente o tramite il Rappresentante Pontificio.

§4. La segnalazione contiene gli elementi più circostanziati possibili, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un’accurata valutazione dei fatti.

§5. Le notizie possono essere acquisite anche ex officio».

cooperando con le autorità preposte nell'ambito delle rispettive competenze.

8.2 Che cosa non fare

- a. Non lasciarsi prendere dal panico. Non reagire in maniera sproporzionata.
- b. Non sondare per ottenere più informazioni o forzare il minore a parlare. Interrogare la persona che comunica il fatto può infatti condizionare il modo con cui presenterà il racconto dei fatti in un momento successivo.
- c. Non elaborare congetture, non parafrasare ciò che viene detto e non offrire spiegazioni alternative.
- d. Non promettere riservatezza per mantenere il segreto o che tutto andrà bene (potrebbe darsi che non sia affatto così).
- e. Non assumersi il compito di occuparsi del caso in prima persona.
- f. Non formulare osservazioni negative circa il presunto abusatore/trice.
- g. Non commentare con i colleghi ciò che è stato detto.
- h. Non invitare un minore a ripetere inutilmente la storia.

8.3 È dovere di chi lavora con i minori segnalare la rilevazione di un abuso. Non spetta al personale decidere se un sospetto o un'accusa siano fondati, né investigare sui fatti.

8.4 È importante confrontarsi con le norme delle Chiese particolari relative agli abusi nei confronti di minori e attenersi ad esse.

9. RESPONSABILITÀ

Il personale che è informato di sospetti, accuse o di un abuso reale, è responsabile di intraprendere un'azione appropriata secondo questa procedura.

- a. La prima responsabilità della persona che ha iniziali sospetti, o alla quale è rivelato un abuso, è quella di segnalarlo al Capo del Personale, che è di fatto responsabile per trattare questioni relative ad accuse o sospetti di abuso, ed accertarsi che la sua preoccupazione sia presa seriamente in carico.
- b. La persona non dovrebbe mai occuparsi personalmente di un sospetto, di un'accusa o di un fatto reale di abuso.
- c. A volte può essere difficile accettare che una informazione rilevata in via strettamente confidenziale da un minore debba essere passata ad un collega. Ma, poiché il bene di un minore è sempre preminente, si ha il dovere di

segnalare i sospetti, le accuse o gli avvenimenti reali al membro Capo del Personale.

- d. Le informazioni dovrebbero essere segnalate anche se c'è la preoccupazione che il minore ne possa soffrire danno. Questo vale anche nel caso che si sia incerti circa i propri sospetti. Una volta steso un primo resoconto delle informazioni ricevute, il membro Capo del personale si consulterà con la Superiora generale/regionale/delegata.
- e. In via prudenziale la/il responsabile di un'opera è bene che, durante gli accertamenti, allontani la persona accusata (religiosa o laica) dal servizio che sta attuando senza ledere la sua fama. Se poi viene provata la sua innocenza dovrà essere reintegrata nel suo servizio.
- f. Si devono usare, in questo caso, tutti i mezzi per il ristabilimento della sua fama, qualora essa sia stata lesa a causa dell'accusa.

10. VERIFICA DI QUESTI *ORIENTAMENTI*

I presenti *Orientamenti per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili nelle nostre opere e presenze* saranno verificati ogni 3 anni, o anche ad intervalli più brevi, se fosse necessario. Le successive versioni di tali *Orientamenti* saranno arricchite dagli elementi che l'esperienza e la eventuale futura legislazione in materia potranno suggerire.

Allegato n. 1

MODELLO DI CODICE ETICO DI PROTEZIONE DEI MINORI

Io [inserire il nome] impiegato/a nell'agenzia [nome dell'organizzazione/istituzione/opera], sottoscrivo che:

1. Mi impegno a trattare i minori con rispetto, senza discriminazioni di etnia, nazionalità, sesso, lingua, religione, politica o altra opinione, stato sociale, condizioni economiche, abilità fisica e mentale, o altra condizione.
2. Mi impegno a non usare nei confronti dei minori linguaggi o comportamenti molesti, abusivi, sessualmente provocatori, degradanti o culturalmente inadeguati.
3. Mi impegno a non invitare o a non essere solo/a con i minori non accompagnati nella mia casa, a meno che fossero in una situazione di rischio immediato di danno o di pericolo fisico.
4. Mi impegno a non instaurare un rapporto preferenziale con un minore.
5. Mi impegno ad astenermi da forme di punizione o disciplina fisica sui minori.
6. Mi impegno a segnalare immediatamente preoccupazioni o accuse di abuso di minori in conformità alle procedure prescritte.

Luogo e data -----

Firma -----

Allegato n. 2

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI CASI DI RELIGIOSE COINVOLTE IN SITUAZIONI DI ABUSO VERSO MINORI

Il presente testo contiene alcune linee guida da considerare per la gestione di casi di Sorelle che risultino coinvolte in situazioni di abuso verso minori.

Per i laici/che, presenti a titolo diverso nei nostri ambienti educativi/assistenziali/pastorali, che si trovassero implicati in simili situazioni, si possono trovare indicazioni in merito al processo da seguire negli *Orientamenti la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili*. Tali *Orientamenti* intendono assicurare ai minori il diritto a essere protetti e accompagnati in un'esperienza educativa/assistenziale/spirituale sana finalizzata alla loro crescita integrale.

Sempre è richiesta dalle Suore e laici/che e da chi esercita responsabilità di governo ai vari livelli, assoluta trasparenza e riconoscimento delle proprie responsabilità.

Allo scopo è importante operare alcune scelte che possano favorire chiarezza ed equilibrio nell'affrontare eventuali accuse.

1. In ogni Nazione, laddove fosse possibile, si preveda, in modo preventivo, la costituzione di **un'apposita Commissione di gestione** dei casi segnalati di abusi. Dove non fosse possibile, la Superiora generale/regionale/delegata si

appoggerà alla apposita Commissione diocesana o Ufficio diocesano²². La Commissione di gestione, formata da persone preparate e prudenti, è chiamata ad assistere la Superiora o delegata nel suo compito.

Dovrebbe essere composta da:

- a. Un membro dell'Istituto che si interessa della Scuola/Struttura assistenziale o Pastorale.
- b. Un'altra Sorella prudente e saggia
- c. Un avvocato di fiducia
- d. Un medico
- e. Uno/a psicologo – psichiatra

Nel caso di denuncia di abuso di minori la Superiora generale o Regionale o Delegata deve coinvolgere immediatamente la Commissione per verificare la veridicità dei fatti.

²² Il Motu proprio *Vos estis lux mundi* all'art. 2 recita: «§1. Tenendo conto delle indicazioni eventualmente adottate dalle rispettive Conferenze Episcopali, dai Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e delle Chiese Arcivescovili Maggiori, o dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Metropolitane sui iuris, le Diocesi o le Eparchie, singolarmente o insieme, devono stabilire, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, uno o più sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni, anche attraverso l'istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico. Le Diocesi e le Eparchie informano il rappresentante Pontificio dell'istituzione dei sistemi di cui al presente paragrafo».

2. È importante solidarizzare con le vittime, assicurare loro, se necessario anche alle loro famiglie, un accompagnamento psicopedagogico.
3. Nel caso che venga accertata la veridicità delle accuse di violenza verso minori da parte di una Suora è necessario che:
 - a. Sia immediatamente rimossa da ogni compito educativo/assistenziale/pastorale in modo tale che non abbia alcun contatto con i minori;
 - b. Sia affidata ad esperti che l'aiutino per il suo recupero dal punto di vista psicologico e spirituale;
 - c. Venga incoraggiata a collaborare attivamente con la giustizia e a riconoscere la propria responsabilità;
 - d. Sia messa in condizione di difendersi con un proprio legale (diverso da quello che tutela l'Istituto).
 - e. La Superiora della casa o la Superiora delegata o regionale avvisi tempestivamente la Superiora generale.
4. L'Istituto accompagna la Sorella durante il corso dell'eventuale processo civile.
5. È opportuno, per una linea unitaria sul piano della comunicazione ed anche per evitare dichiarazioni che poi possano risolversi a danno dell'Istituzione o di singole Sorelle, che venga indicato dalla Superiora generale o dalla Superiora

regionale o delegata un portavoce ufficiale. Si scelga per questo una persona prudente e saggia che tenga i contatti con i mass-media. Solo a questa persona competerà il rilasciare eventuali comunicati stampa. Essa agirà in pieno accordo con la Superiora generale o regionale o delegata ed il suo consiglio.

6. Tutti i sospetti o le accuse devono essere trattati secondo le procedure previste dall'Ordinamento civile dei diversi Paesi.

7. Per quanto riguarda la procedura dal punto di vista canonico, qualora sia accertato che una religiosa abbia commesso abuso sessuale nei confronti di minori, si deve procedere alla sua dimissione (can 695 §1; 1395 §2), secondo la normativa descritta nei canoni 695 §2, 697, 698-700.

8. Si deve evitare qualsiasi trasferimento da un Paese all'altro di Sorelle implicate in casi di abuso e assecondare la necessità di eventuali indagini da parte di organi giudiziari.

9. Il nostro agire deve essere, in queste situazioni, particolarmente trasparente e preciso, secondo le indicazioni sopra presentate.

INDICE

Presentazione	04
1. Carisma e missione delle Suore Missionarie della Consolata	16
2. Obiettivo e destinatari del documento	17
3. Principi guida	18
3.1 Principi ai quali si ispirano i presenti Orientamenti	18
3.2 La tutela è responsabilità di tutti	18
3.3 Tutti i minori hanno bisogni e diritti	19
4. Abuso e abbandono	20
4.1 Abuso Fisico	20
4.2 Abuso Emotivo	21
4.3 Abuso Sessuale	22
4.4 Negligenza	22
5. Discernimento nel processo di assunzione e di verifica del personale	23
6. Codice di prassi corretta e codice di comportamento nel lavoro con i minori	25
6.1 Comportamento generale	26
6.2 Rispetto per la segretezza	29
6.3 Riunioni con minori	30
6.4 Minori con bisogni speciali o abilità diverse	31
6.5 Minori con limiti particolari	31
6.6 Viaggi fuori dalla sede	32
7. La conoscenza di un caso reale o probabile di abuso	33
8. Circa la segnalazione di un abuso	34
8.1 Che cosa fare	34
8.2 Che cosa non fare	36
8.3 Doveri di chi lavora con i minori	37
8.4 Confrontarsi con le norme della Chiesa	37
9. Responsabilità	37
10. Verifica di questi Orientamenti	38
Allegato n. 1 - Modello di Codice Etico di Protezione dei Minori	39
Allegato n. 2 - Linee Guida per la gestione di casi di religiose coinvolte in situazioni di abuso verso minori	40